

N. 204/05 SENT.

N. 3250 R.G.C.

N. 724 CRON

N. 724 REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Giovanni Finucci Presidente
dott. Carlo Scarselli Consigliere rel.
dott. Giuseppe Iannaccone Consigliere
ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 204/2005 R.G.A.C.,
posta in deliberazione all'udienza collegiale del 27 novembre 2007 e
vertente

tra

Banca [redacted] in persona del Presidente [redacted]
elettivamente domiciliata in L'Aquila presso lo studio dell'avv. Paolo Di
Napoli, rappresentata e difesa

appellante

e

[redacted] S.r.l. in persona del legale rappresentante [redacted]

[redacted] tutti elettivamente domiciliati in L'Aquila presso lo
studio dell'avv. Ugo Frasca, rappresentati e difesi

appellati

causa avente ad

oggetto

Opposizione a decreto ingiuntivo - rapporti bancari.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante:

"In totale riforma della sentenza appellata - previo rigetto di ogni contraria deduzione, eccezione, produzione, domanda e conclusione, in rito e in merito, di controparte opponente, ora appellata, e quale formulata e formulanda nel giudizio di prime cure e nel presente procedimento - accogliere il presente appello e quindi le conclusioni di cui alla Comparsa di Costituzione e Risposta della Banca [redacted] depositata il 17.11.1999 in prime cure e richiamate in sede di Comparsa Conclusionale depositata il 12.03.04 e Memorie di Repliche depositate il 19.04.2004, e con conferma della sentenza impugnata nelle parti e nei limiti in cui sono state accolte le deduzioni, le richieste, le eccezioni e le domande formulate dalla qui appellante Banca [redacted]. Tutto, con vittoria di spese e competenze di rito, oltre 12,50% iva e cap come per legge. Salvis juribus."

h

IL CASO.it

Per gli appellati:

"Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza denegata e rejeta così giudicare:

NEL MERITO SULL'APPELLO [REDACTED] respingersi le domande tutte proposte dall'appellante con l'atto introduttivo della presente di gravame, siccome infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in premessa;

IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE, dato atto, in riforma della impugnata sentenza, che sui conti correnti per cui è causa è illegittima qualsiasi forma di anatocismo, anche annuale, che ai conti per cui è causa è applicabile la sanzione di cui all'art. 1815 c.c. e pertanto non è dovuto nessun interesse, condannare la BANCA [REDACTED] in persona dei legale rappresentate pro tempore, a pagare in favore della [REDACTED] in persona dei legale rappresentante e liquidatore pro tempore, la somma di L. 150.638.848 (€ 77.798,47) (ipotesi con stralcio totale degli interessi - cfr. specchio riassuntivo I colonna della relazione dei C.T.U. del 22 aprile 2002, pag. 6) e L. 34.963.397 (€ 18.057,09) per interessi maturati a suo favore al tasso legale sino al 30 settembre 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 30 settembre 1998 al saldo; ovvero, in subordine, la somma di L. 92.355.988 (€ 47.697,89) (cfr. specchio riassuntivo IV colonna della relazione dei C.T.U. del 22 aprile 2002, pag. 6) per il caso in cui non sia ritenuto applicabile l'art. 1815 c.c. (ipotesi con interessi al tasso legale senza anatocismo) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1998 al saldo;

ovvero, in ulteriore subordine, la somma di L. 25.120.131 pari ad € 12.973,46 (ipotesi n. 1 prevista dal C.T.U. nella relazione del 3 giugno 2003 alla pag. 13) per il caso in cui sia ritenuto applicabile il tasso di interesse legale senza capitalizzazione annuale, senza spese e commissioni di massimo scoperto;

ovvero, in via ulteriormente subordinata, le somme maggiori o minori che saranno ritenute dovute in relazione ai saldi dei conti correnti per cui è causa e in relazione ai titoli dedotti in giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si chiede inoltre che la Banca [REDACTED], in persona dei legale rappresentante pro tempore, sia condannata al risarcimento dei danni tutti subiti dalla società [REDACTED] in seguito agli inadempimenti descritti in premessa da quantificarsi in anche in via equitativa nella somma di € 25.822,84 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale.

IL CASO.it

- IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: - si chiede, per l'ipotesi in cui la Corte adita non ritenga sufficientemente raggiunta la prova sul danno e non ritenga di operare la

quantificazione in via equitativa, dispone consulenza tecnica contabile, affinché, sulla scorta dei documenti prodotti dalla [REDACTED], voglia accertare la consistenza del danno aziendale conseguente alla impossibilità di usufruire regolarmente delle linee di credito concesse dall'appellante e dalla impossibilità di effettuare ulteriore ricorso al credito presso altri istituti bancari."

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza impugnata così riferisce i fatti di causa.


Con atto di citazione notificato in data 21-10-1999 la [REDACTED]

[REDACTED] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Pescara n° 872 del 12-08-1999 su ricorso della [REDACTED] con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 221.270.105 dovuta a titolo saldo debitore del conto corrente bancario n° [REDACTED] e n° [REDACTED] intestati alla [REDACTED] s. r. l. aperti presso la Banca [REDACTED], conti garantiti dai fideiussori [REDACTED] e [REDACTED] eccependo che la clausola relativa alla applicazione degli "interessi su piazza" doveva ritenersi nulla ed inefficace atteso che il tasso degli interessi concordato non era predeterminabile facendo riferimento ad elementi oggettivi ed in quanto in violazione del disposto dell'art. 4, 2° comma, legge 17-02-1992 n° 154, ed inoltre deducendo che gli interessi applicati dovevano considerarsi illegittimi in quanto in violazione del divieto di anatocismo nonché di carattere usurario in quanto in violazione della normativa prevista dalla legge n° 108 del 1996; inoltre il [REDACTED] eccepevano la nullità delle fidejussioni per indeterminabilità dell'oggetto. Costituitasi in giudizio la [REDACTED] chiedeva il rigetto della opposizione in quanto infondata.

Dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio precisate le conclusioni la causa veniva assegnata a decisione all'udienza del 0602-2004."

Con sentenza in data 4 maggio 2004 il Tribunale di Pescara in composizione monocratica ha dichiarato la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, ed ha condannato gli opposenti, in solido, al pagamento in favore della [REDACTED] della somma di € 3281,17, con gli interessi legali dal 20/6/1998, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di causa. **IL CASO.it**

Contro questa sentenza - non notificata - ha proposto appello la [REDACTED] con citazione notificata il 17 febbraio 2005.



La [REDACTED] S.r.l. [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] si sono costituiti in giudizio, resistono all'impugnazione,
propongono appello incidentale.

La causa, quindi, è stata ritenuta in decisione all'udienza del
27 novembre 2007 sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con
assegnazione di termini a difesa.

IL CASO.it

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale va rigettato; l'appello incidentale
va in parte accolto.

Con l'appello principale la Banca [REDACTED] ha
innanzitutto criticato la sentenza di primo grado laddove dichiarava la
nullità della clausola contrattuale che prevedeva la capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi.

Va subito chiarito che questa Corte aderisce all'indirizzo
espresso in numerose pronunce della Suprema Corte, e poi nella nota
sentenza n.21095 del 2004 delle Sezioni Unite Civili, secondo cui gli
"usi contrari", idonei ai sensi dell'art. 1283 c.c. a derogare al precetto
in esso stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico: con
conseguente nullità delle clausole bancarie anatocistiche di
capitalizzazione trimestrale degli interessi, la cui stipulazione
risponde ad un uso meramente negoziale ma non normativo, ed
incorre pertanto nel divieto di cui al citato art. 1283 c.c.

E' innegabile infatti l'esattezza del ragionamento della S.C.:
laddove rileva che gli usi normativi consistono nella ripetizione
generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato
comportamento con la convinzione che si tratti di comportamento
giuridicamente obbligatorio perché conforme a norma esistente o che
si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico; mentre i clienti
delle banche si sono nel tempo adeguati alla clausola anatocistica non
già perché ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti
o che sarebbe auspicabile fossero esistenti, ma solo perché comprese
nei moduli predisposti dall'istituto di credito, insuscettibili di

negoziazione individuale, e la cui accettazione era posta come indefettibile per accedere ai servizi bancari. **IL CASO.it**

Con un secondo motivo d'appello l'appellante principale critica il mancato accoglimento della tesi della *soluti retentio*.

Ma per parlarsi di obbligazione naturale occorrerebbe ritenere sussistente un dovere morale o sociale da parte del cliente, dovere che sia stato spontaneamente adempiuto con prestazione proporzionale ed adeguata alle circostanze.

Ma si è già detto, sia pure ad altri fini, che in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi il cliente della banca non ritiene affatto di adempiere spontaneamente ad un dovere morale o sociale, ma solo di soggiacere e subire una clausola iniqua e tutt'altro che paritaria imposta in modo vessatorio dall'istituto di credito.

L'appellante critica poi il rigetto da parte del Tribunale della sua eccezione di prescrizione della domanda di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla Banca. **IL CASO.it**

Anche tale motivo appare infondato.

In tema di ripetizione di somme che si pretendano indebitamente trattenute da una banca a titolo di interessi su una apertura di credito in conto corrente, il termine prescrizionale decennale decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, poiché trattasi di un contratto che dà luogo ad un unico rapporto giuridico pur articolato in più atti esecutivi, e perché solo con la chiusura del conto si chiariscono definitivamente i rapporti di debito e credito intercorrenti tra le parti. (Cass. Sez. I, n. 2262 del 1984, RV 434309).

E pertanto, risalendo la chiusura dei conti all'anno 1999, il termine prescrizionale non risulta decorso al momento della domanda.

Con altro motivo d'appello la ■■■ sostiene la applicabilità al caso di specie dell'art. 117 del T.U. Legge bancaria (D.L. vo 385/93) nel senso che - una volta considerate nulle le clausole di determinazione degli interessi mediante rinvio agli usi su piazza - per i rapporti non ancora esauriti vanno applicati sino al 1992 gli interessi

legali tempo per tempo vigenti; e dopo il 1992 i tassi sostitutivi previsti dal T.U.

IL CASO.it

Va però rilevato che l'art. 161 del D.L.vo 385/93 stabilisce che i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (come quello di specie) "restano regolati dalle norme anteriori"; sicché appare inapplicabile alla fattispecie, sia pure solo dopo il 1992, il meccanismo dei tassi sostitutivi.

Quanto alla mancata contestazione specifica da parte della [redacted] Srl delle risultanze degli estratti conto, rileva la Corte che secondo il consolidato orientamento del S.C. l'approvazione o la mancata contestazione nei termini degli estratti conto non impedisce di contestare la mancanza o la validità del rapporto che costituisce la causa dell'annotazione.

Per quanto attiene, infine, alla questione delle 17 cambiali, l'esame della consulenza tecnica d'ufficio e della relazione suppletiva induce a ritenere che le stesse siano già state prese in considerazione e contabilizzate nel complesso delle operazioni svolte dal dott. Iacovone.

Va invece accolto l'appello incidentale proposto dalle controparti sulla questione dell'anatocismo "residuale".

Ed infatti il primo giudice, dopo aver dichiarato la nullità delle clausole anatocistiche, ha in buona sostanza sostituito all'anatocismo con capitalizzazione di interessi a cadenza trimestrale un anatocismo con capitalizzazione di interessi a cadenza annuale.

Tal decisione potrebbe anche essere ispirata a criteri di equità e ragionevolezza paritaria; ma non appare conforme alle norme applicabili alla fattispecie.

IL CASO.it

Ed invero è stato già rilevato in numerose decisioni che contrario alla norma imperativa di cui all'art.1283 c.c. è l'intero contenuto della clausola anatocistica e non soltanto la parte relativa alla specifica periodicità della capitalizzazione; sicché è nulla la pattuizione in sé dell'anatocismo non già la cadenza trimestrale o annuale o diversa della capitalizzazione degli interessi. E poiché l'anatocismo è consentito dal sistema come norma eccezionale e

derogatoria solo in presenza di determinate condizioni previste dall'art. 1283 c.c., in mancanza di tali condizioni l'anatocismo rimane giuridicamente non pattuito tra le parti ed è conseguentemente esclusa ogni possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole aventi capitalizzazioni di diversa periodicità. **IL CASO.it**

L'appello incidentale sul punto va pertanto accolto; va escluso perciò ogni anatocismo e vanno applicati solo gli interessi legali del tempo con esclusione di ulteriori importi per commissioni o spese, non supportati da valida ed efficace pattuizione.

Consequentemente la Banca [REDACTED] va condannata a rifondere agli appellanti incidentali le somme di cui all'ipotesi n. 1 riportata a pag. 13 della relazione suppletiva del CTU dott. Michele Iacovone (in cui nella ricostruzione del rapporto sono calcolati gli interessi legali del tempo, senza capitalizzazione alcuna degli stessi, senza spese e commissioni) per un importo di lire 25.120.131 pari ad € 12.973,46, con interessi legali dal giugno 1999 al saldo

Va invece rigettata la richiesta di risarcimento del danno che non appare compiutamente provata; non in ordine al *quantum*, certo di difficile quantificazione, ma neppure in ordine all'*an.* e cioè ai fatti costitutivi del danno stesso.

Va confermata la decisione sulle spese adottata dal primo giudice; quanto alle spese del presente grado il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento parziale dell'appello incidentale inducono alla compensazione tra le parti della metà delle spese di lite del grado sicché la Banca [REDACTED] dovrà rifondere agli appellati [REDACTED], la restante metà liquidata in € 7.182,5 di cui € 1.182,5 per diritti, € 6.000,00 per onorari, oltre accessori.

IL CASO.it

PQM

La Corte,

decidendo la causa d'appello in epigrafe descritta, così provvede:

rigetta l'appello principale;

rigetta in parte l'appello incidentale;

in accoglimento parziale dell'appello incidentale condanna la

██████████ al pagamento in favore della ██████████
██████████ della somma di € 12.973,46
con interessi legali dal giugno 1999 al saldo.


IL CASO.it

Nulla per le spese del primo grado.


Dichiara compensate tra le parti per la metà le spese di lite del presente grado e condanna la ██████████ a rifondere agli appellanti incidentali la restante metà che liquida in € 7.182,5 di cui € 1.182,5 per diritti, € 6.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario delle spese generali IVA e CPA come per legge.

Così deciso in L'Aquila il 1° luglio 2008.


Il Consigliere relatore



Il Presidente



IL CANCELLIERE
(Anna Nonnati)



PUBBLICAZIONE

La presente sentenza viene resa pubblica mediante DEPOSITO eseguito nella Cancelleria della Corte di Appello di L'Aquila

16 LUG. 2008

in data

IL CANCELLIERE
(Anna Nonnati)

